

Possesso e buona fede non valgono per le quote di srl

La disciplina del contratto con se stesso rileva anche nel caso di amministratore di due società

/ Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. [6653/2017](#), affronta un caso del tutto peculiare, relativo alla cessione di una **partecipazione totalitaria** in una srl operata dall'amministratore della società proprietaria, la cui posizione era però contestata sia per gravi irregolarità nella relativa nomina che per il fatto di trovarsi in conflitto di interessi, essendo anche amministratore/socio della società acquirente, alla quale la partecipazione era stata venduta a un prezzo decisamente di favore.

Nella complessa vicenda si inseriva la richiesta della società acquirente di accertamento in giudizio della propria legittima titolarità della partecipazione in virtù di un atto di cessione autenticato dal notaio sulla base delle risultanze del Registro delle imprese e, comunque, in ragione dell'[art. 1153](#) c.c., secondo cui, colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà ("**possesso vale titolo**"). La società "cedente" eccepiva, da un lato, l'inapplicabilità dell'[art. 1153](#) c.c. alle quote di srl e, dall'altro, l'invalidità del contratto in quanto stipulato da un "**falsus procurator**" (dal momento che poco prima dell'atto di cessione la nomina dell'amministratore era stata cancellata dal Registro delle imprese per le palesi irregolarità accennate) o comunque da un amministratore in conflitto di interessi.

Il Tribunale rigetta la domanda della società acquirente. In particolare, si ricorda come la Cassazione n. [4851/2012](#) abbia statuito che l'analoga fattispecie dell'**usucapione abbreviato**, di cui all'[art. 1159](#) c.c., non sia configurabile in relazione all'acquisto posto in essere da un *falsus procurator* del proprietario, non integrando l'atto compiuto in nome altrui da persona sprovvista di poteri rappresentativi un titolo idoneo a trasferire la proprietà, quanto, piuttosto, un atto negoziale inefficace, né potendo, in tal caso, sussistere il requisito della buona fede dell'acquirente, intesa come ignoranza dell'alienità del bene. Tale principio, afferma il Tribunale di Roma, appare applicabile anche in caso di vendita di beni mobili, stante l'identità di *ratio*. Pertanto, non ponendosi nel caso di specie un problema di vendita *a non domino*, ma eventualmente di vendita da parte di un *falsus procurator*, deve escludersi anche l'applicazione della regola dell'[art. 1153](#) c.c. Peraltro, l'applicabilità al caso di specie dell'[art. 1153](#) c.c. appare dubbia altresì in relazione alla **tipologia** del **bene** alienato; infatti, il citato articolo si riferisce espressamente ai beni mobili, e il successivo [art. 1156](#) c.c. ne esclude l'applicabilità ai beni iscritti in pubblici

registri (quali si reputano le quote di srl).

A prescindere, poi, dalla legittimità o meno della nomina dell'amministratore – e, quindi, della configurabilità della figura del *falsus procurator* – rileva comunque la sua posizione in conflitto di interessi, con riflessi sulla validità del contratto.

Ai sensi dell'[art. 2475-ter](#) comma 1 c.c., infatti, i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima **possono essere annullati**, su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. La disposizione introduce nel diritto delle società una norma rispondente al principio generale sancito dall'[art. 1394](#) c.c. in materia contrattuale.

Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che sussiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato qualora il terzo persegua interessi propri o di terzi **incompatibili** con quelli del rappresentato, cosicché all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante o dal terzo corrisponda o possa corrispondere il danno del rappresentato. L'accertamento dell'esistenza del conflitto deve essere, però, condotto sulla base del contenuto e delle modalità dell'operazione, prescindendo da una contestazione di formale contrasto di posizioni, che può valere come semplice elemento presuntivo di conflitto (*cf.* Cass. n. [18792/2005](#)).

Peraltro, ai sensi dell'[art. 1395](#) c.c., è annullabile il contratto che il rappresentante conclude **con se stesso**, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi.

E in giurisprudenza si ritiene che tale norma trovi applicazione anche in caso di rappresentanza organica (*cf.* Cass. n. [27783/2008](#)), seppure precisandosi che alla coincidenza di ruoli di amministratore si debba accompagnare un accertamento **in concreto** di una relazione antagonistica di incompatibilità di interessi (*cf.* Cass. n. [27547/2014](#)).

Di conseguenza, ove l'amministratore di una società abbia concluso un contratto con se stesso (in proprio o quale rappresentante di altra società) sussiste una situazione di conflitto di interessi quando, in concreto, sia accertata una **incompatibilità** degli **interessi** di cui siano portatrici le parti rappresentate dal medesimo soggetto.

Situazione ravvisabile nel caso di specie, in cui l'annullabilità del contratto di cessione porta al rigetto del preteso accertamento della società acquirente.